

**SITALFA SpA**

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Indice della struttura

Premessa

Quadro normativo di riferimento

Fonti legislative nazionali

Fonti regolamentari e circolari

Soggetti e ruoli

Organizzazione e funzioni di Sitalfa SpA

Applicazione del D.Lgs. n. 33/2013

Attività espletata a far data dalla nomina del Responsabile

Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015 – 2017

Monitoraggio del programma

Predisposto dal responsabile per la trasparenza

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Sitalfa SpA nell'adunanza del 16/12/2016.

Pubblicato sul sito internet: [www.sitalfa.it](http://www.sitalfa.it) nella sezione "Amministrazione trasparente"

## **Premessa**

La Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus - SITAF S.p.A., tra la fine dell'esercizio 2014 e l'inizio dell'esercizio 2015, a seguito della cessione all'ANAS di quote azionarie da parte degli ex soci Comune di Torino e Provincia di Torino, è venuta ad assumere la caratteristica di società controllata ex art. 2359 cod. civ. da parte di ANAS S.p.A.

Tale situazione ha comportato in capo a SITAF una connotazione, sebbene in via indiretta, di "ente di diritto privato in controllo pubblico", riconoscendo in capo al Socio ANAS S.p.A. la qualifica di Società con Socio Unico, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, esercente i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 7 d.l. 08/07/2002, n. 138, convertito in l. 08/08/2002, n. 178.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione SITAF, rispetto al nuovo assetto sociale, ha approfondito la riflessione in ordine alla necessità di adeguare l'operatività della Società alle disposizioni di carattere pubblicistico, convenendo sull'opportunità di dare volontariamente seguito alla formalizzazione degli adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; tali conclusioni sono state deliberate nel corso della riunione del 4 marzo 2015, con la nomina del Responsabile per la trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, del D.Lgs. 33/2013.

Conseguentemente, la Sitalfa SpA in qualità d'impresa controllata di SITAF SpA ha ritenuto analogamente di provvedere alla nomina del Responsabile per la trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, del D.Lgs. 33/2013 adottata dal C.d.A. Sitalfa SpA con deliberazione assunta nell'adunanza del 15/07/2016.

Ulteriori valutazioni potranno adottarsi in prosieguo circa la necessità di mantenere attivo un programma aziendale per la trasparenza, anche in conseguenza delle possibili future mutazioni negli assetti proprietari di Sitalfa che potranno derivare dall'esito dei contenziosi amministrativi e civili insorti in ordine alle procedure amministrative adottate dagli Enti locali per la vendita ad ANAS delle proprie partecipazioni azionarie in SITAF e da ultimo, dall'annunciato progetto del Governo di privatizzare l'ANAS SpA.

Tali eventi futuri potrebbero in prosieguo condurre la Sitalfa SpA all'esterno dell'ambito oggettivo di applicazione delle richiamate norme disciplinanti la materia della trasparenza e dell'anticorruzione oppure attenuarle qualora SITAF, da controllata pubblica, divenisse una mera partecipata dalla P.A..

Il presente programma, redatto in esecuzione di specifico mandato conferito al Responsabile per la trasparenza, si propone di mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione della Sitalfa S.p.A. uno strumento che rappresenti un'adeguata *policy* aziendale nelle materie di cui sopra, avuto riguardo alle prassi aziendali già in atto, ai principi normativi applicabili, alle peculiarità istituzionali della Società e all'assetto organizzativo esistente, in particolare al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di cui la Società si è dotata a far data dal 20/12/2004.

Nella sua stesura definitiva, pertanto, il presente programma è portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Sitalfa SpA, nell'adunanza del 16 Dicembre 2016 per essere adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

## **Inquadramento istituzionale di SITALFA S.p.A. in rapporto alla materia della trasparenza**

La SITALFA è dunque in oggi, una società per Azioni avente quale unico socio la S.I.T.A.F. S.p.A. la quale è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A32 Torino – Bardonecchia e del T4 Traforo Autostradale del Fréjus, in virtù di più atti convenzionali.

SITAF SpA è dunque titolare di concessioni di lavori pubblici, ed è a sua volta controllata da ANAS SPA la quale detiene una quota di maggioranza assoluta del proprio capitale sociale (51,0924 %).

Essa controllante ha ritenuto per considerazioni ampiamente e dottamente illustrate nel proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 – 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 Novembre 2015, di cui si riporta qui di seguito, stralcio delle argomentazioni ivi svolte circa l'insorgenza in capo a Sitaf dell'onere di dotarsi di dedicato programma triennale della trasparenza e l'integrità:

*“Con l'entrata in vigore della Legge 190/2012 sono stati previsti una serie di obblighi in capo, oltre che alle amministrazioni pubbliche, anche alle “società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea”.*

Gli obblighi facenti capo anche a tali società riguardano essenzialmente gli adempimenti di cui ai commi da 15 a 33 dell'art. 1, Legge n. 190/2012; trattasi prevalentemente di obblighi di pubblicazione di informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione, concessione, scelta del contraente, concessione di erogazioni, sovvenzioni, contributi, etc., concorsi e prove selettive di assunzione del personale e progressioni di carriera; obblighi di pubblicazione di modalità di interazione con i cittadini per la presentazione di istanze e per l'accesso ad informazioni; disposizioni che limitano il ricorso all'arbitrato, nelle controversie in materia di concessioni e appalti pubblici; obbligo di pubblicazione nei propri siti web istituzionali di alcune informazioni.

La legge delegata di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza ha conosciuto un importante intervento di modifica nel giugno del 2014, con la sostituzione dell'art. 11 dedicato all'ambito soggettivo di applicazione.

La SITALFA SpA è società per Azioni avente ad unico socio la SITAF SpA e dunque, per le argomentazioni che seguono, trascritte dal Programma triennale della Trasparenza di Sitaf SpA, deve ricondursi nel novero delle società a controllo pubblico in virtù del controllo indiretto esercitato da ANAS SpA.

*A far data dal 19/07/2014, gli adempimenti in materia di trasparenza, inizialmente facenti capo alle sole “pubbliche amministrazioni”, sono stati estesi anche ad altri soggetti, fra i quali quelli così individuati:*

*“limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni . . .”.*

*Le modifiche dell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 non sono state tuttavia in grado di fugare alcune incertezze interpretative, risultando di difficile interpretazione la locuzione “limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”: è pertanto auspicabile un intervento chiarificatore, in assenza del quale l'eventuale intento di apparente semplificazione nella mente dell'estensore, risulta privo di concreto significato.*

*Inoltre, il dato letterale utilizzato per individuare i soggetti diversi dalle “pubbliche amministrazioni”, tenuti all'osservanza degli adempimenti in materia di trasparenza, ovvero la locuzione di “enti di diritto privato in controllo pubblico”, non sembra tenere in debito conto il consolidato insegnamento discendente dalla Corte Costituzionale circa la distinzione fra “società-amministrazione” e “società-impresa”.*

*Il Giudice delle Leggi ha avuto modo a suo tempo di tracciare una netta distinzione nel novero delle società a partecipazione pubblica, fra "società strumentali", le quali "esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche", e "società di gestione di servizi pubblici", che esercitano a tutti gli effetti "attività d'impresa".*

*Soltanto con riguardo alle "società strumentali" l'insegnamento della Corte è stato nel senso di considerarle assimilabili alla P.A. in senso stretto, data la peculiare afferenza intercorrente fra il loro operato e i bisogni della P.A..*

*Nonostante le perplessità interpretative da più parti sollevate, va segnalato che con il Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'ANAC per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal MEF", datato dicembre 2014, detto Dicastero, d'intesa con l'ANAC, ha disposto l'applicazione delle disposizioni in materia di "trasparenza" e "anticorruzione" alle società dallo stesso controllate, o anche solo partecipate.*

\*\*\*

*Si tratta, a questo punto, nel dar seguito alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di SITAF, di provare ad indicare un perimetro all'azione di adempimento in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, " all'insegna dell'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" .*

*Il settore in cui opera SITAF, ossia quello delle concessionarie autostradali, ha conosciuto a sua volta notevoli incertezze interpretative, in ordine all'esatta qualificazione giuridica da riconoscere in capo ai suoi operatori.*

*L'assetto normativo precedente aveva inteso porre sullo stesso piano tutti i concessionari autostradali, equiparandoli alle "amministrazioni aggiudicatrici", senza adoperare nessun distinguo in ordine a quei concessionari che si palesano come società formalmente e/o sostanzialmente private e, così facendo, andando in contrasto con il diritto comunitario, per il quale le "amministrazioni aggiudicatrici" rispondono a ben precisi connotati soggettivi, che non trovano puntuale riconoscimento nei concessionari autostradali.*

*Si rammenta, in proposito, che la stessa ANAS S.p.A., nel documento depositato per l'audizione del 27-28 gennaio 2010 presso l'AVCP, a proposito della "Disciplina applicabile all'esecuzione dei contratti di concessione di lavori pubblici", aveva appalesato tutte le incertezze al riguardo, dichiarando come "dall'analisi del dato normativo (...) sembrerebbe conseguire che la qualificazione del concessionario in termini o meno di amministrazione aggiudicatrice (sia) per nulla agevole nel caso dei concessionari autostradali ".*

*Oggigiorno, l'assetto normativo di riferimento può rinvenirsi nell'art. 11, comma 5, della legge*

*23/12/1992, n. 498, come modificata dall'art. 2, comma 85, del d.l. 03/10/2006, n. 262 e successive modificazioni (c.d. "decreto Di Pietro") e nell'art. 253, comma 25, del Dlgs n.163/2006 e s.m.i. (c.d. "Codice dei Contratti Pubblici).*

*Da tale assetto normativo, risulta che:*

- *da un lato, i concessionari autostradali non sono obbligati ad esperire affidamenti secondo procedure a evidenza pubblica per servizi e forniture, di qualunque soglia;*
- *dall'altro, per quanto riguarda gli affidamenti di lavori, i concessionari che abbiano la concessione assentita alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovata o prorogata successivamente a tale data, devono affidare a terzi (ossia al mercato) una quota minima, pari (oggi) al 80%, stabilendo che solo per tali affidamenti i concessionari sono tenuti ad agire "a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici".*

*Più di recente, si richiama l'indirizzo del Consiglio di Stato, confermato con due sentenze in un breve arco di tempo, n. 4949/2014 del 3 ottobre 2014 e n. 3000 del 16/06/2015, proprio con riferimento alle disposizioni applicabili in capo alle Società Concessionarie Autostradali, che conferma l'esclusione dell'applicazione cogente, in capo a tali soggetti, delle disposizioni di legge in materia di appalti di servizi e forniture.*

*Vale la pena in proposito rammentare che la qualifica di "amministrazione aggiudicatrice" rispetto ad un concessionario autostradale potrebbe essere sostenuta solamente riconoscendo in capo a tale operatore la connotazione di "organismo di diritto pubblico", ossia di ente che sia, al tempo stesso:*

- a) sprovvisto del carattere d'imprenditorialità nel suo operato;*
- b) dotato di personalità giuridica;*
- c) finanziato ovvero controllato in modo maggioritario dallo Stato o altri Enti pubblici.*

*La stessa Commissione Europea – Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti – Direzione "A" - Mercato interno e sviluppo sostenibile -, nel procedimento di denuncia CP 68/2007 intrapreso relativamente ai presunti aiuti di Stato concessi da Italia ad ANAS, nella sua nota TREN A2 AMG/ab D (2008) 440888 del 27 novembre 2008, ha ben rappresentato come sia rinvenibile in capo ai gestori di tratte autostradali assoggettate a pedaggio, "un'impresa che esercita attività economica", riconoscendo il carattere "imprenditoriale" del loro operato, tale da non poterli dunque includere nel novero dei c.d. "organismi di diritto pubblico".*

*A livello di diritto nazionale, non va dimenticato che il carattere imprenditoriale dell'attività ascrivibile al concessionario autostradale risulta sancita dall'art. 19 della legge 30 aprile 1999, n. 136, disposizione che riconosce in capo alle Concessionarie autostradali il principio secondo cui "le attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle società concessionarie attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società".*

*L'"imprenditorialità" dell'operato del concessionario si ricava altresì dalla recente Direttiva 2014/23/UE del 26/02/2014, relativa all'aggiudicazione dei contratti di concessione, ove è riconosciuto in capo al concessionario l'esistenza di un "rischio operativo di natura economica".*

*Da quanto sopra esposto, si può ritenere che:*

*-SITAF svolga "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" essenzialmente quando indice procedure di gara ad evidenza pubblica, in ossequio ai dettami di legge (per l'aggiudicazione, oggigiorno, del 80% dei lavori oggetto di concessione), ovvero per scelta operativa, ancorchè non tenuta (per l'aggiudicazione di appalti di servizi e forniture).*

Più di recente, il nuovo Codice degli appalti pubblici adottato con Decreto Legislativo 18 Aprile n. 50, al suo art. 165 titolato "Rischio ed equilibrio economico – finanziario nelle concessioni" ha trasferito ai concessionari il "rischio operativo", riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera f), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera

affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

### **Il principio della "Trasparenza"**

Il Legislatore ha dato una definizione di "trasparenza", all'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, che deve essere coniugata con le peculiarità della realtà di una società per azioni come SITALFA SpA. Invero, il dettato normativo dispone che:

“ 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

Risulta piuttosto evidente come il dato letterale attenga ad un concetto di trasparenza riferibile in prevalenza alla Pubblica Amministrazione in senso stretto, ovvero a soggetti il cui operato è finanziato mediante risorse pubbliche mentre SITALFA SpA trae i suoi ricavi da corrispettivi per prestazioni di lavori e servizi svolti, in via quasi esclusiva per la propria controllante SITAF SpA ed è dunque finanziata dall'esercizio della gestione autostradale o dal ricorso al credito, secondo logiche di mercato, e non da risorse pubbliche, fatti salvi i casi in cui le opere ed i servizi realizzati s'avvalgano, in tutto od in parte, di finanziamenti pubblici.

Tuttavia, va altresì rilevato che attraverso l'adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, a far data dal 20/12/2004, nell'operato di Sitalfa è senz'altro rinvenibile il perseguimento della maggior parte di quelle stesse finalità che attraverso la trasparenza s'intendono attuare.

Il Codice Etico di SITALFA, infatti, richiama a vario titolo i principi di democrazia, eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà, come principi-guida dell'attività aziendale.

A tal riguardo, si espongono le prassi operative che, fino ad oggi, pur in assenza di un programma ovvero di una procedura aziendale *ad hoc*, Sitalfa ha comunque adottato nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

### **Adempimenti previsti dalla normativa vigente**

Con riferimento a quanto esposto al paragrafo 2, nell'Allegato 1 al presente “Programma” sono indicate le informazioni e i dati previsti dalla vigente normativa, in forza delle quali gravano specifici obblighi di pubblicazione in capo alla Sitalfa SpA.

Va segnalato che, ai sensi dell'art. 22, D. Lgs. n. 33/2013, in materia di “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”, ANAS S.p.A. , in veste di socio di controllo è tenuto a pubblicare ed aggiornare annualmente

“l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate”.

Il comma 2 del citato articolo dispone che : “per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo”.

A tal riguardo, è altresì stabilito che “ nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico”. Pertanto, ulteriore adempimento in capo a SITALFA attiene alla pubblicazione dei “dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico”.

#### **Coordinamento con il “Modello Organizzativo e Gestionale” Sitalfa di cui al D.Lgs. 231/01**

Come sopra riferito, la Sitalfa si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo , ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a far data dal 20/12/2004.

Nelle prime determinazioni che la Società ha assunto in materia di “Trasparenza ed integrità”, è stata ribadita l'opportunità di mantenere un collegamento con le attività esperite nell'ambito del “Sistema 231”, sia in fase di elaborazione del “Programma per la trasparenza”, sia in fase di proposizione di eventuali forme di integrazione e coordinamento con quanto previsto nell'ambito del “Modello Organizzativo e Gestionale” di cui al D.Lgs. 231/01: in tal senso, è demandato al Responsabile per la trasparenza il compito di collaborare e coordinare il proprio operato con le attività dell'Organismo di Vigilanza 231 SITALFA.

In tale ottica, la materia della “Trasparenza ed integrità”, una volta affrontata in modo sistematico, potrà condurre alla redazione di una procedura ad hoc, che si proponga di individuare e disciplinare ruoli e compiti delle strutture aziendali chiamate a svolgere gli adempimenti richiesti dalla legge.

Un'eventuale procedura dedicata alla “Trasparenza”, o eventuali integrazioni ai Protocolli 231 esistenti, dovrebbero mirare a valorizzare gli aspetti peculiari che la normativa di riferimento ha messo in evidenza, istituti talvolta inediti per la maggior parte degli operatori rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della legge: rileva sotto tale profilo l'art. 5, D.Lgs. n.33/2013, dedicato allo “Accesso civico”.

#### **L'Accesso civico**

L'istituto dell'accesso civico è previsto all'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, il quale stabilisce quanto segue:

“ L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3 (...omissis)".

Si tratta di una vera e propria procedura di accesso agli atti, informazioni, dati della Società, che siano oggetto di un obbligo di pubblicazione, secondo la legge.

La procedura compete al Responsabile della trasparenza e al titolare del potere sostitutivo.

Come indicato al paragrafo 4, tale istituto potrebbe trovare una sua disciplina circa la descrizione del procedimento per l'esercizio del diritto di accesso anche nell'ambito del Modello 231, mediante la previsione di una procedura dedicata, ovvero con l'integrazione di uno o più protocolli esistenti.

A tal riguardo, si segnala che l'OdV 231 Sitalfa valuterà l'opportunità di adeguare il Modello 231, alle nuove figure di reato, in considerazione anche delle variazioni intervenute nell'assetto organizzativo di Sitalfa e conseguentemente aggiornare l'analisi di identificazione delle attività sensibili (c.d. *Risk assessment*), ed i principali documenti di cui si compone il Modello, ivi comprese le procedure che ne fanno parte.

In tale contesto, rientrano anche le analisi e le valutazioni volte a stabilire se ed in quali modi rendere il Modello 231 funzionale ai piani e ai principi dettati dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

#### **Quadro normativo di riferimento**

Di seguito si enumerano le norme di riferimento riepilogate in due distinte rubriche una relativa alle norme primarie di rango legislativo l'altra relativa a norme di rango non legislativo quali circolari, linee guida, regolamenti *et cetera*

#### **Fonti legislative nazionali:**

Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale";

Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Decreto Legge n. 112 del 2008 convertito in legge 6 Agosto 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria";

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari" convertito, con modificazioni nella Legge 11 Agosto 2014, n. 114;

Norme in materia di Anticorruzione:

Decreto legislativo n. 150 del 2009 (sul ciclo delle performance);



legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione (legge n. 116 del 2009 e legge n. 110 del 2012) definisce i compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAV) e degli altri organi competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione in Italia;

Decreto legislativo n. 235 del 2012 (disciplina delle incandidabilità), il D.P.R. n. 62 del 2013 (concernente le regole di condotta dei pubblici dipendenti);

Decreto Legislativo n. 33 del 2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza);

Decreto legislativo n. 39 del 2013 (sul regime delle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni);

Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice degli appalti pubblici " il cui art 29 "Principi in materia di trasparenza";

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016) Entrato in vigore del provvedimento: 23/06/2016.

#### **Fonti regolamentari e circolari**

Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; - il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs. 8 marzo 2005 n. 82;

Deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad oggetto le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati, con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013;

Dipartimento della Funzione Pubblica Circolare 1/del 14 Febbraio 2014 del "Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante norme, in particolare, per quanto attiene agli Enti economici e le società controllate e partecipate;

Intesa della Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della Legge n. 190 del 2012;

Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 15 maggio 2014;

Comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 Giugno 2014 "Obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalla p.a.;

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento adottato in data 9 settembre 2014;

Delibera ANAC n. 144 del 7 Ottobre 2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”;

Determinazione ANAC n. 8 del 15 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici”;

Comunicato del Presidente dell’ANAC del 01 Ottobre 2015 “Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi d’indirizzo e dei soggetti titolari d’incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni”;

Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 gennaio 2016 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità”;

Regolamento ANAC del 16 novembre 2016 “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 14/372013, n. 33 come modificato dal D.Lgs 25/5/2016, n. 97.

### **Soggetti e ruoli**

I soggetti che concorrono al processo di formazione, adozione ed applicazione del presente programma sono:

Il Consiglio di Amministrazione di SITALFA SpA quale Organo d’indirizzo politico – amministrativo che approva ed adotta il Programma Triennale per la trasparenza ed Integrità;

Il responsabile della trasparenza che propone l’adozione del Programma Triennale e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e dei relativi aggiornamenti;

I Dirigenti e Procuratori della Società che hanno il compito di concorrere all’individuazione, all’elaborazione ed alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché assicurare l’attuazione delle iniziative di loro competenza previste nel Programma.


Il processo che conduce alla predisposizione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati è interamente coordinato dal Responsabile della trasparenza, mentre rimane compito dei Dirigenti e Procuratori responsabili delle strutture aziendali garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa garantendo la veridicità delle informazioni e il loro costante aggiornamento in coerenza all’evolversi della normativa in materia.

### **Organizzazione e funzioni di Sitalfa SpA**

La Sitalfa SpA dopo l’entrata in vigore della legge 30 Aprile 1999, n. 136 che consentì alle Concessionarie autostradali di svolgere attività d’impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l’assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società, Sitalfa ritenne cogliere tale opportunità dotandosi altresì di una società controllata che potesse operare nella esecuzione di lavori civili ed impiantistici.

Per tale finalità curò una selezione tra le imprese che avevano già operato nella manutenzione dell’A32 Torino - Bardonecchia e del Traforo Autostradale del Frejus, all’esito di tale selezione fu scelta l’impresa Alfa Costruzioni Srl di cui Sitalfa rilevò una quota maggioritaria del capitale sociale (60%) la quale fu successivamente trasformata in SITALFA SpA. A far data dal 12/12/2006 SITALFA detiene il 100% del capitale sociale di Sitalfa SpA

La configurazione organizzativa societaria attuale è rappresentata nel seguente organigramma:



Bruzzo, 21 ottobre 2016

L'Amministratore Delegato  
(Roberto FANTINI)

Il Presidente  
(Sebastiano GALLINA)

L'obbligo di provvedere alla pubblicazione di dati al fine di adempiere alla normativa è pertanto distribuito all'interno dell'organizzazione della Società a seconda dei procedimenti cui sono collegati le competenze di ciascuna articolazione societaria.

Il D.Lgs. 33/2013, in considerazione della complessità delle strutture organizzative di ogni amministrazione, l'individuazione di un Responsabile per la Trasparenza che ha altresì il compito di coordinamento e controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e di assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

### Applicazione del D.Lgs. n. 33/2013

Alla luce della interpretazione resa dall'ANAC nell'allegato 1) alla delibera ANAC n. 50 del 4 Luglio 2013 i "Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni", novero nel quale attualmente ci riteniamo compresi in quanto sottoposti a controllo indiretto da parte di ANAS SpA, gli obblighi di trasparenza gravanti sulle società in controllo pubblico vengono così compendati:

Publicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi d'indirizzo politico – amministrativo (art. 14 d.lgs. 33/2013);

Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, c. 1 lett. D) d.lgs.... 33/2013;  
Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, c. 1, lett. d) d.lgs. 33/2013;  
Personale – numero e costo del personale, su base annua, a tempo indeterminato e determinato in servizio e dati su assenze inclusa la pubblicazione del Contratto nazionale di categoria di riferimento della società;  
Selezione del personale;  
Valutazione delle *performance* e distribuzione dei premi al personale;  
Bilanci.

#### **Attività espletata a far data dalla nomina del Responsabile**

Il Responsabile della trasparenza, conseguita la nomina, ha provveduto a sua volta ad adottare la nomina del sostituto nella persona della Dott.ssa Viviana Micheletti;  
ha verificato l'inadeguatezza del sito aziendale ad assolvere, nel rispetto delle prescrizioni all'uopo indicate dall'ANAC, con ed ha pertanto promosso lo sviluppo di un nuovo sito aziendale compatibile con le esigenze della trasparenza ad oggi in rete;  
Ha seguito i recenti sviluppi normativi rilevanti ai fini dell'elaborazione del piano triennale costituite da:  
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice degli appalti pubblici "art 29 "Principi in materia di trasparenza";  
Decreto Legislativo 25 Maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016) Entrato in vigore del provvedimento: 23/06/2016  
ha approntato il presente piano triennale della trasparenza;  
ha trasmesso ai membri dell'Organo di Amministrazione, del Collegio Sindacale, Dell'Organismo di vigilanza 231, ed ai Sig.ri Dirigenti, richiesta di Curriculum, e corredata da schemi di dichiarazioni per acquisizione dati reddituali e di eventuali altri incarichi svolti in società pubbliche, dichiarazione d'insussistenza di cause di incompatibilità di incarico  
ha assunto preliminari intese con la Direzione del Personale SITAF per la raccolta dei dati da essa gestiti in materia di compensi corrisposti agli organi di Amministrazione tassi di assenza.

#### **Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015 – 2017**

Con le modifiche apportate alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 attraverso il cosiddetto "FOIA" di cui al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Entrato in vigore del provvedimento: 23/06/2016 non sussiste più l'obbligo di adozione del Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità che viene inglobato nel Piano della prevenzione della corruzione nel quale dovranno rendersi visibili e chiari "*i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati*" che, secondo il disposto dell'art. 5, saranno responsabili dell'accesso ivi previsto.

Tuttavia si è ritenuto, comunque opportuno proporre l'adozione del presente documento al fine di attuare le disposizioni in commento con modalità coerenti e simmetriche a quelle adottate dalla nostra controllante Sitaf SpA, in prosieguo, anche sulla scorta degli indirizzi e delle determinazioni che saranno

## **assunti dai pertinenti Organi di Amministrazione, di Controllo e di Vigilanza anche in materia di Piano della prevenzione della corruzione.**

Per quanto riguarda il FOIA, l'attuazione del principio di trasparenza quale diritto dei cittadini a un'accessibilità totale alle informazioni pubbliche, da esercitare prevalentemente attraverso lo strumento dell'accesso telematico, viene considerato come strumento essenziale per la prevenzione di fenomeni corruttivi al fine di garantire la legalità e il buon andamento dell'amministrazione.

A tal proposito, Sitalfa SpA assicura il diritto di accesso e un'informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale in ordine alla propria attività. Le azioni del Programma nel 2016 riguardano:

- 1) L'adeguamento alle disposizioni contenute nella L. n. 208 del 28/12/2015, 675 art. 1 c. 675 e 676, relative agli incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali;
- 2) L'identificazione e la risoluzione delle criticità sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- 3) L'adozione di una metodologia finalizzata all'individuazione delle tematiche ritenute strategiche e la definizione dei metodi per la loro gestione;
- 4) Il monitoraggio ed l'ottimizzazione del flusso informativo all'interno di Sitalfa SpA;
- 5) La realizzazione e la gestione di nuovi sistemi di automazione per la pubblicazione dei dati;
- 6) La predisposizione schede modulari degli adempimenti di pubblicazione: in correlazione ai previsti inserimenti automatici dei dati da parte delle strutture, sarà cura del Responsabile per la Trasparenza in condivisione con i dirigenti aziendali, predisporre le specifiche schede modulari per ciascun settore di adempimento;
- 7) Il miglioramento dell'armonizzazione dei procedimenti amministrativi aziendali: la trasparenza, quale condizione fondamentale per la conoscibilità dei dati, implica una decisa armonizzazione ed un puntuale aggiornamento dei procedimenti amministrativi (e relativa modulistica e informativa) secondo la previsione di cui all'art. 35 del D.lgs. 33/2013, anche con riferimento al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali;
- 8) Il miglioramento dell'aggiornamento tempestivo: nell'ottica del miglioramento della efficiente pubblicazione dei dati, la pubblicazione "a carattere tempestivo" contestuale al verificarsi degli atti/eventi riducendo a 30 giorni il termine massimo per l'adempimento dell'obbligo, con verifica e possibile sanzione a carico del Dirigente della struttura inadempiente;
- 9) La implementazione di "dati ulteriori": viene ribadito l'impegno a carico di ciascuna Struttura aziendale di fornire dati ulteriori per la pubblicazione in Società Trasparente oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.

### **Monitoraggio del programma**

L'attività di monitoraggio e vigilanza sarà svolta dal Responsabile per la trasparenza che potrà avvalersi del supporto operativo del personale dell'Ufficio Legale in raccordo con l'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile per la Trasparenza effettuerà una verifica periodica delle pertinenti articolazioni societarie di rango dirigenziale e/o assimilate, per accertare l'avvenuta tempestiva pubblicazione dei dati di rispettiva competenza, attraverso la navigazione nella sezione sul sito aziendale verificando il grado di automatizzazione informatica delle procedure di pubblicazione; si occuperà dell'aggiornamento annuale dello stato avanzamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità.

Attraverso gli esiti di tali verifiche potranno individuarsi eventuali carenze nei dati pubblicati, sotto il profilo della adeguatezza, chiarezza, accessibilità consentendo così di individuare tempestivamente le opportune azioni preventive e correttive per il miglioramento continuo della trasparenza nelle attività della Società.

I Dirigenti delle diverse articolazioni societarie ed i responsabili degli uffici Direttivi dovranno assicurare il proprio impegno nella cura degli obblighi di pubblicazione gravanti sui propri Uffici ed in accordo con il presente Piano Triennale, dovranno attivarsi al fine di assicurare la tempestività di pubblicazione, l'accuratezza e completezza dei dati, nel rispetto del principio di "open data".

I Dirigenti ed i responsabili degli uffici Direttivi hanno la piena ed esclusiva responsabilità dei dati, sia in caso di pubblicazione diretta sia in caso di trasmissione dei dati al soggetto individuato per la pubblicazione.

Bruzolo Li 14 / 12 / 2016

Il Proponente  
Responsabile della Trasparenza

(Luciano BARRELL)

